

MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 46 o art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____ nato a _____

il _____ e residente nel Comune di _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA**sotto la propria responsabilità che:**

il/la Sig./Sig.ra _____

Codice Fiscale _____ nato a _____

il _____ e residente nel Comune di _____

appartiene a un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 29.000,00 (ventinovemila) LORDI,

_____ luogo e data

_____ firma del dichiarante

La sottoscrizione è resa da:

 titolare del requisito genitore esercente la potestà**Oppure**

se l'intestatario della ricetta si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute (art. 4, comma 2, D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), da:

 tutore coniuge figlio altro parente entro il 3° grado,

Documento di identificazione _____ (oppure fotocopia del documento da allegare)

L'Amministrazione informa, ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996 n. 675 e secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che:

- i dati forniti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati da questa Azienda Sanitaria in relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono conferiti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei / informatici;
- in caso di mancato conferimento dei dati non si avrà diritto all'esenzione;
- è fatto salvo l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" Legge sulla privacy).

Note

- per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge, non legalmente separato e dagli altri famigliari a carico (D.M. 22 gennaio 1993 Ministero della Sanità).
- per reddito complessivo lordo deve intendersi quello riferito all'anno precedente del nucleo familiare come somma di tutti i redditi dei singoli membri del nucleo, al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all'estero. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito è rilevabile dai modelli attestanti i redditi percepiti (Mod.: CUD, UNICO e 730). Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente la data dell'erogazione della prestazione.
- per familiari a carico devono intendersi le persone per le quali, spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, altri familiari conviventi con reddito non superiore a € 2.840,51 (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali etc). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi;
- in relazione al diritto all'esenzione ai cittadini comunitari ed extracomunitari che sono iscritti al SSN secondo le norme vigenti si ricorda che, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico n. 286/1998, è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Pertanto per tali assistiti e comunque anche per i cittadini italiani che hanno solo o anche altri redditi dichiarati all'estero è consentita l'autocertificazione. Il reddito da considerare ai fini della verifica del diritto all'esenzione è quello cumulato prodotto in Italia e all'estero. Si raccomanda di informare l'assistito che l'autocertificazione sarà oggetto di verifica, come previsto dal Decreto Ministeriale. Utili indicazioni sul regime degli stipendi dei redditi e delle pensioni possono essere reperite nel Modello Unico Persone Fisiche 2011 - fascicolo 1 - Istruzioni per la compilazione/Appendice - paragrafo "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero".
- I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2002, prot. N. 100/SCPS/RED/4).